Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 146/2026

OGGETTO: ***Imposta sulle successioni e donazioni e imposte sui redditi –Tassazione della retrocessione al disponente della nuda proprietà delle quote sociali di una società segregata in un trust, nell'ipotesi in cui la suddetta società sia il risultato della fusione, con la contestuale modifica della forma giuridica, delle due società originariamente segregate nel trust – Articolo 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 9, comma 5, del TUIR e articolo 67, comma 1, lettere c) e c–bis), del TUIR.***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante* o *"la Disponente"*, disponente del *Trust*, chiede un parere in merito alla tassazione della risoluzione consensuale del *Trust* attuata nella forma di atto di scioglimento del *Trust*.

Il *Trust*, con domicilio fiscale in Italia, è stato costituito in data [...] a Londra e ha durata fino al [...].

Il *Trust,* al momento della costituzione, vede quali soggetti coinvolti la *Disponente*, il *trustee Gamma*, il guardiano e *la Beneficiaria*, madre dell'*Istante*.

Con atto di dotazione del [...] (denominato *"atto di trasferimento di partecipazioni societarie"*) la *Disponente* ha conferito al *Trust* la nuda proprietà di tutte le azioni detenute presso la società *Beta S.p.A.* e di tutte le quote di partecipazione detenute nella società *Alfa S.r.l.* per un valore di euro [...], mantenendo l'usufrutto delle stesse.

A seguito dell'adozione del figlio da parte dell'*Istante* avvenuta in data [...], con atto del [...] (di seguito, "*Atto di modifica*") è stata apportata una modifica all'atto costitutivo del *Trust* con l'introduzione, tra i beneficiari, della categoria dei "Beneficiari aggiunti" che ricomprende "*i figli, naturali o adottivi del Disponente senza distinzione alcuna tra essi*".

In data [...] è stata deliberata la fusione per incorporazione della *Alfa S.r.l.* nella *Beta S.p.A.* e, contestualmente, è stata modificata la forma giuridica della società risultante dalla fusione nella forma di società a responsabilità limitata, denominata *Beta S.r.l.*

A seguito della fusione, il *Trust* risulta essere titolare del 36,68% della nuda proprietà del capitale sociale della *Beta S.r.l.*, corrispondente a [...] euro di quote nominali.

Come indicato negli allegati a supporto dell'istanza di interpello, il testo del nuovo statuto societario "*mantiene ferme la sede sociale e l'attività costituente l'oggetto sociale*".

L'*Istante* rappresenta che, dalla sua costituzione, la *Beta S.r.l.* ha erogato dividendi solo nel 2021 e la quota di spettanza del *Trust* è stata erogata in capo all'*Istante* in quanto usufruttuaria.

La stessa rappresenta, inoltre, che, dalla sua costituzione, il *Trust* "*non ha mai svolto alcuna attività salvo la detenzione delle partecipazioni in nuda proprietà ed il prestare il proprio assenso nell'assemblea straordinaria* [della Beta S.p.A.] *che deliberò la fusione per incorporazione di* [Alfa S.r.l.]".

Con successivo atto, è stata disposta la sostituzione del *trustee* originario con la società "*Delta*", successivamente dimissionaria, in luogo della quale è stata nominata quale *trustee* la società "*Omega*".

Tanto premesso, l'*Istante* rappresenta che le parti (il *trustee*, il Guardiano e la *Disponente*) intendono risolvere con accordo consensuale il *Trust* prima della scadenza fissata il [...].

L'operazione avrà la finalità di retrocedere i beni segregati in *trust* - ossia il 36,68% delle quote sociali della *Beta S.r.l.* - in capo alla *Disponente* e lo scioglimento del *Trust* stesso.

Nella documentazione integrativa presentata, l'*Istante* ha precisato che, sulla base di un parere legale (reso in data [...] dallo studio neozelandese [...]), l'*Atto di Modifica* del [...] non appare giuridicamente efficace ai sensi della legge neozelandese; ne consegue che tra i beneficiari del *Trust* dovrebbero considerarsi solamente i beneficiari di primo livello e che il figlio adottivo della *Disponente* non sarebbe stato validamente aggiunto.

Nella medesima sede è stato, altresì, chiarito che lo scioglimento del *Trust* verrà attuato secondo il meccanismo della "*statutory termination*", ai sensi della sezione 121

del *Trusts Act* 2019 neozelandese, mediante "atto di scioglimento del *Trust"* (di cui viene fornita la relativa bozza in sede di documentazione integrativa). Detto atto sarà sottoscritto dall'unica beneficiaria di primo livello vivente (la madre della *Disponente*), dal *Trustee*, dal Guardiano e dalla *Disponente*, con il quale la *Beneficiaria* rinuncia alla propria posizione, in via meramente abdicativa, senza corrispettivo né designazione di terzi.

In particolare, come in tale sede precisato, la devoluzione alla *Disponente* del Fondo in *Trust* - costituito dalla nuda proprietà delle partecipazioni da essa stessa originariamente apportate al *Trust* - si pone in piena coerenza con la volontà originaria della *Disponente* come espressa nell'*Atto costitutivo*: l'art. 7.B.3 dello stesso prevede, infatti, quale criterio residuale di distribuzione del Fondo, che *"qualora non fossero presenti Beneficiari la distribuzione avrà luogo tenendo conto di quanto previsto dalle leggi italiane in materia di successione* mortis causa*"*, criterio che - in caso di applicazione analogica al caso di specie, considerata l'unica figlia della *Beneficiaria* - condurrebbe comunque alla devoluzione del Fondo in favore della *Disponente* medesima.

Secondo quanto rappresentato dall'*Istante*, tale modalità attuativa costituisce una mera specificazione tecnica della "risoluzione consensuale" già prospettata nell'istanza originaria e non incide sul risultato economico-sostanziale dell'operazione, che resta quello della retrocessione alla *Disponente* della nuda proprietà delle quote originariamente apportate al *Trust*.

La *Disponente* rappresenta, inoltre, che "*il valore della nuda proprietà retrocessa è comunque influenzato in aumento dal variare della sua età*" tra la data dell'istituzione del *Trust* e il momento dello scioglimento.

In particolare, come specificato in sede di documentazione integrativa, nell'"*atto di trasferimento di partecipazioni societarie*" (per la nuda proprietà) al *Trust* era indicato un valore complessivo pari a euro [...], mentre il valore attuale della nuda proprietà della quota della *Beta S.r.l.*, che viene retrocessa alla *Disponente*, è pari a euro [...].

Tale ultimo valore deriva dall'applicazione, al valore della quota del patrimonio netto della *Beta S.r.l.* detenuta nel *Trust* (pari al 36,68%) risultante dall'ultimo bilancio depositato, della percentuale del 45% imputabile al nudo proprietario, tenuto conto dell'età attuale dell'usufruttuaria (61 anni) e dei parametri previsti per il calcolo del valore del diritto di usufrutto dal D.M. del 24 dicembre 2025.

Nella documentazione integrativa, l'*Istante* ha precisato, inoltre, che la «*Disponente [...] ha acquisito le partecipazioni oggetto del successivo apporto al* Trust *per effetto della successione ereditaria del padre, apertasi nell'anno 1989.*

Stante la risalenza nel tempo di tale evento successorio, la Disponente non dispone più di documentazione idonea ad attestare il costo fiscale delle predette partecipazioni alla data dell'apertura della successione. Si ritiene pertanto, in via prudenziale, di assumere un costo fiscale delle partecipazioni in capo all'Istante pari a zero, sia con riferimento al momento dell'apporto al Trust [...]*, sia con riferimento al momento della retrocessione che conseguirà allo scioglimento del Trust, tenuto conto degli effetti della fusione del 2015 con incorporazione* [n.d.r. *di Alfa S.r.l. in Beta S.p.A.*]».

Tanto premesso, l'*Istante* chiede se l'atto di scioglimento del *Trust* sia soggetto a tassazione ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e ai fini delle imposte dirette.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che l'atto di scioglimento del *Trust*, che ha come effetto la retrocessione della nuda proprietà delle quote pari al 36,68% del capitale sociale della *Beta S.r.l.* alla *Disponente,* non sia imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e che, a seguito della retrocessione, non si verificherà in capo alla stessa un gratuito arricchimento. Ciò in quanto non vi è trasferimento di ricchezza e, in conseguenza di tale atto, la nuda proprietà delle quote sociali della *Beta S.r.l.* tornerà in capo alla *Disponente*, proprietaria dei beni prima della costituzione del *Trust*.

L'*Istante* ritiene, inoltre, che la suddetta retrocessione della nuda proprietà delle quote sociali sia un atto "neutro", non soggetto al pagamento delle imposte dirette, che presuppongono, invece, la manifestazione di capacità economica.

L'*Istante* ritiene, quindi, che con l'atto di scioglimento del *Trust* non emergerà alcun reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, né in capo alla *Disponente* né in capo alla *Beneficiaria* e al *Beneficiario aggiuntivo*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La tassazione del *trust* ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni è stata recentemente disciplinata in modo espresso dal legislatore che, con il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, ha aggiunto l'articolo 4-*bis* al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito anche "*TUSD*"), rubricato "*Trust e altri vincoli di destinazione*".

Il richiamato articolo 4-*bis* prevede che «*1. I* trust *e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari* [...].

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dall'articolo 7 e dall'articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario [...].

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai trust *già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione* [...]».

Con la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 erano stati già forniti chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei *trust*, sia ai fini dell'imposizione diretta sia indiretta.

In particolare, relativamente alle imposte indirette, è stato chiarito che gli atti con cui vengono attribuiti ai beneficiari i beni vincolati in *trust* realizzano il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni, in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione e in coerenza con quanto successivamente disposto con il citato articolo 4-*bis* del TUSD.

Come chiarito con la richiamata circolare n. 34/E del 2022, la costituzione del vincolo di destinazione da parte del disponente "*non integra infatti un autonomo presupposto ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale*".

Con la risposta a interpello n. 165 pubblicata il 1° agosto 2024, con riferimento alla "retrocessione" ai disponenti dei beni dai medesimi apportati al *trust* - conseguente, nella fattispecie esaminata, a un atto di rinuncia alla posizione di beneficiario da

parte di tutti i beneficiari - è stato precisato che la stessa non integra il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni, non verificandosi un trasferimento di ricchezza.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza del 15 novembre 2023, n. 31857, peraltro, "*l'anticipata cessazione del* trust *fa venir meno il presupposto di imposta (dato dall'originaria istituzione del vincolo e dalla finale attribuzione beneficiaria) in quanto priva l'operazione della potenzialità di arricchimento gratuito da parte dei terzi, impedendo la manifestazione della capacità contributiva oggetto del tributo, mentre resta fiscalmente irrilevante l'automatica retrocessione dei beni non più segregati, in quanto mero riflesso della sopravvenuta inadeguatezza del vincolo di destinazione alla realizzazione dell'arricchimento del beneficiario (cfr. Cass. n. 8719 del 30/03/2021)*".

Sulla base di quanto indicato nell'istanza e nella bozza di *atto di scioglimento del Trust*, emerge che lo scioglimento del *Trust* - che avverrà senza realizzare il programma negoziale predisposto dalla *Disponente* e senza l'attribuzione dei beni ai beneficiari - avrà l'effetto di attribuire nuovamente alla *Disponente* i beni in dotazione del *Trust* a quella data, ossia la nuda proprietà del 36,68% del capitale sociale della *Beta S.r.l.*

Nel caso di specie, la nuda proprietà delle quote del capitale sociale della *Beta S.r.l.* discende dalla nuda proprietà delle quote della *Alfa S.r.l.* e della *Beta S.p.A.,* inizialmente conferite nel *Trust.*

Successivamente al conferimento, infatti, è stata deliberata la fusione per incorporazione della *Alfa S.r.l.* nella *Beta S.p.A.* ed è stata contestualmente modificata la forma giuridica della società risultante dalla fusione in una società a responsabilità limitata, la società *Beta S.r.l.*

A seguito dell'atto di scioglimento, nella sostanza, il *trustee* effettua un'attribuzione dei beni del *Trust* (costituiti dalla partecipazione nella *Beta S.r.l.*) a favore della stessa *Disponente*, che aveva segregato nel fondo in *Trust* le partecipazioni nelle società *Alfa S.r.l.* e *Beta S.p.A*.

Si consideri, peraltro, che, nel caso in esame, secondo quanto riferito dall'*Istante*, "*il valore della nuda proprietà retrocessa è [...] influenzato in aumento dal variare della sua età"* tra la data di istituzione del *Trust* e il momento del suo scioglimento.

Da quanto sopra rappresentato emerge, quindi, nella fattispecie in esame, l'assenza di un trasferimento di ricchezza in favore di un beneficiario.

Tanto premesso, in forza della ricostruzione della prassi e della giurisprudenza sopra operata, si ritiene che l'atto di scioglimento del *Trust* con conseguente retrocessione delle quote della *Beta S.r.l.* in capo alla *Disponente* non sia soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni, atteso che tale atto è privo del presupposto oggettivo richiesto dalla norma ai fini della tassazione.

Ai fini delle imposte sui redditi, il comma 5 dell'articolo 9 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), stabilisce che, «*laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società*».

È possibile, dunque, il realizzo di una plusvalenza, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del TUIR, nel caso di atti a titolo oneroso che prevedano la costituzione o il trasferimento della nuda proprietà.

Nel caso di specie, né la costituzione della nuda proprietà e l'apporto della stessa in *Trust* né la retrocessione di tale diritto è avvenuta a titolo oneroso, pertanto, all'atto dello scioglimento del *Trust* non si realizza un evento fiscalmente rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026

IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)